

961
29/06/2026

ALLEGATO A

* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI

STATUTO ASSOCIATIVO
COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., di seguito indicato come CTS, e del Codice civile, l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE KAIROS A Associazione di Promozione Sociale", in brevità anche solo "ASSOCIAZIONE KAIROS APS". Essa ha durata illimitata.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e in costanza della stessa, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS.

L'Associazione ha sede legale in piazza San Valentino, 12 nel comune di Camino al Tagliamento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà. In questo senso, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere ad ogni livello la musica, la cultura e l'arte e le attività connesse al fine di favorire la crescita culturale, umana ed artistica dell'individuo,
- b) diffondere la conoscenza delle culture e delle tradizioni favorendo l'avvicinamento, all'arte, alla letteratura, alla musica ed alla pratica di esse anche a livello professionale;
- c) favorire lo studio di uno o più strumenti musicali a tutti i livelli di apprendimento anche a carattere professionale;
- d) agevolare la conoscenza delle tradizioni popolari in campo sociale, artistico, culturale e musicale;
- e) incoraggiare l'approccio dei giovani alle attività artistiche e musicali e alla cultura in genere anche attraverso la valorizzazione delle tradizioni popolari e organizzare, promuovere e partecipare a manifestazioni anche di carattere tradizionalee popolare, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
- f) ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, nazionale e internazionale valorizzando i compositori tramite la promozione di nuove composizioni;
- g) incentivare forme di collaborazione tra gli associati favorendo e coordinando lo sviluppo di

progetti di rete, anche su scala nazionale, promuovere e favorire l'educazione musicale mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole di formazione, seminari e simili;
Ai fini del conseguimento dei propri scopi istituzionali, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) riunire gruppi di strumentisti, musicisti e coristi e appassionati che, apprendendo e diffondendo l'arte musicale, sappiano trarre da questa un onesto e dilettevole trattenimento finalizzato anche ad accrescere il lustro e il decoro di Camino al Tagliamento e dei suoi cittadini,
- b) organizzare, promuovere, proporre e incentivare la realizzazione di attività concertistica in Italia e all'Estero di gruppi strumentali, e/o vocali e/o corali;
- c) fornire i mezzi e gli obiettivi per integrare e completare la preparazione teorico/pratica dei propri associati anche attraverso la partecipazione a prove d'assieme;
- d) promuovere, a tutti i livelli, l'educazione musicale, corale, vocale, strumentale e bandistica, secondo i programmi ministeriali dando la possibilità a chi li frequenta di sostenere gli esami di Stato per accedere ai Conservatori Musicali o Scuole pareggiate;
- e) organizzare corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico;
- f) promuovere Scuole di Musica, d'Arte, di Letteratura e ogni iniziativa rivolta all'educazione ed istruzione fra i giovani con interventi programmati e sistematici nelle scuole del territorio e in quelle di altri Comuni;
- g) essere punto di riferimento per le attività musicali, culturali e di ritrovo sia aggregativo che formativo e di spettacolo nell'ambito del territorio del Comune di Camino e in ogni località sia in Italia che all'estero dove potrà essere richiesto l'apporto dell'associazione;
- h) promuovere ed organizzare studi, convegni, corsi, concorsi, rappresentazioni, conferenze, seminari, saggi, concerti, edizioni e pubblicazioni in tutti i settori artistici, musicali e letterari;
- i) promuovere iniziative utili a favorire lo studio della musica, dell'arte e della letteratura a tutti i livelli e in tutti i settori, ivi compreso l'avviamento professionale;
- j) promuovere iniziative e svolgere attività di ricerca storica, filologica, documentale e bibliografica anche promuovendo manifestazioni, convegni, esecuzioni, pubblicazioni ed elaborazioni editoriali;
- k) promuovere iniziative e svolgere attività di ricerca, convegni, manifestazioni, studio, esecuzione, pubblicazioni ed edizioni in tutti i settori ivi compresa la musica sacra e le tradizioni popolari
- l) avviare iniziative atte a promuovere i giovani nella scelta musicale, nonché sostenere attività di pubblicazione di ricerca, studio e composizione musicale;
- m) promuovere iniziative di contatto, collaborazione, progettazione e attività comuni con istituzioni pubbliche e private, università, scuole e associazioni dell'unione europea o di altre regioni italiane e di altri Paesi,
- n) sviluppare attività didattiche, informative, editoriali e divulgative e potrà acquisire strumenti musicali, costumi e quanto necessario al conseguimento delle finalità di cui sopra.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs. 117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del D.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.lgs. 117/2017).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, come sopra indicate, semprechè abbiano carattere secondario e strumentale secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

ART. 3) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.

Potranno aderire inoltre gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'associazione stessa. In ogni caso il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza finalità di lucro non potrà essere superiore al 50% del numero delle APS.

Possono essere soci del sodalizio i cittadini italiani e stranieri, anche di età minore per i quali è richiesta l'autorizzazione scritta di almeno un genitore ad aderire all'associazione. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo

richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4) DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- f) denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

Spetta, inoltre, agli associati:

- a) rispettare le delibere degli organi sociali;
- b) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- c) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- d) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 4 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi 10 giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 6) ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente e Vicepresidente;
- d) Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7) ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di

voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona appositamente nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 11 del presente statuto;
- g) delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- h) delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla

delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;

- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 9) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 10) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni ed è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 9 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente, tra i propri componenti;
- b) amministra l'Associazione;

- c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- e) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) delibera in ordine a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro;
- i) delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa graduatoria fosse esaurita o inesistente, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ART. 12) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario, ove nominato, collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo e cura formalmente l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'associazione.

In particolare il Segretario:

- a) cura, in base alle direttive del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione;

- b) esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme regolamentari relative al personale e quelle attribuitegli dal Consiglio Direttivo;
- c) svolge normalmente le funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendo i verbali unitamente al Presidente.

ART. 13) DIRETTORE ARTISTICO

È nella facoltà del Consiglio Direttivo nominare il Direttore Artistico, il quale sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige l'Associazione nello svolgimento delle proprie attività, secondo gli indirizzi e le direttive del Consiglio Direttivo.

ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

ART. 15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 18) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 19) BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché

fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 21) NORMA DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO

(Costantina Morson)



IL PRESIDENTE

(Ennio Zorzini)

